

Il regime di applicazione dell'imposta di registro (o dell'IVA) ai finanziamenti infruttiferi infragruppo

La Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato il noto principio dell'alternatività IVA-registro



Paolo Fabiani
Avvocato,
Master in diritto tributario (Berliri),
MBA

Il 27 novembre 2015, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema dell'alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro, in merito ad operazioni di finanziamento infruttifere effettuate fra società del medesimo gruppo societario. Inaspettatamente, la Suprema Corte ha qualificato l'operazione di finanziamento infruttifero di interessi *infra* gruppo quale "prestazione di servizi" ai fini IVA, escludendo l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro.

I. Introduzione.....	253
II. La fattispecie giuridica oggetto di giudizio.....	253
III. L'alternatività IVA-registro nei contratti di finanziamento	254
A. La sentenza n. 24268 della Suprema Corte di Cassazione. Aspetti critici.....	254
B. Profili pratico-applicativi dell'alternatività IVA-registro nei contratti di finanziamento infruttiferi e fruttiferi.....	254

I. Introduzione

La recente giurisprudenza tributaria italiana ha affrontato ancora una volta il tema dell'applicabilità del principio di alternatività fra imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta di registro in merito ad operazioni di finanziamento infruttifere effettuate fra società del medesimo gruppo societario. Come noto, si tratta di una questione non ancora del tutto risolta e giurisprudenza, prassi e dottrina non sempre hanno mantenuto lo stesso orientamento^[1].

[1] Sul regime fiscale dei contratti in generale ANTONIO BERLIRI, *Le leggi di registro*, Milano 1961; ANGELO BUSANI, *L'imposta di registro*, Milano 2009; AUGUSTO FANTOZZI, *Corso di diritto tributario*, Torino 2004; PASQUALE RUSSO, *Manuale di diritto tributario*, Milano 2007; FRANCESCO TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, Torino 2003; GASPARE FALSITTA, *Manuale di diritto tributario, Parte Speciale*, Padova 2012.

In particolare, la tematica è stata di recente affrontata nell'ambito della sentenza n. 24268, del 27 novembre 2015, della Suprema Corte di Cassazione Civile, Sezione tributaria (Tiberina Sangro S.r.l. c. Agenzia delle Entrate e altri).

La sentenza merita un approfondimento, se non altro in quanto ha qualificato, in modo a dir poco sorprendente, l'operazione di finanziamento infruttifero di interessi *infra* gruppo quale "prestazione di servizi" ai fini IVA e, dunque, non imponibile ai fini dell'imposta proporzionale di registro.

Segnatamente, la Suprema Corte ha poi riaffermato il noto principio secondo cui, in tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'IVA, gli atti sottoposti a quest'imposta, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, non debbono scontare quella proporzionale di registro.

Vale la pena ricordare, peraltro, che a livello normativo detto principio trova la propria fonte nel combinato disposto dagli artt. 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 131 del 26 aprile 1986, e 1, lett. b), dell'allegata tariffa, parte seconda, e dall'art. 3, comma 2, n. 3, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Gli artt. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 e 1, lett. b), dell'allegata tariffa, parte seconda, statuiscono che sono sottoposte a registrazione in "caso d'uso", e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'IVA.

L'art. 3, comma 2, n. 3, del D.P.R. n. 633 stabilisce, d'altro lato, che anche i prestiti in denaro devono intendersi quali "prestazioni di servizi" ai fini IVA, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi "operazioni di finanziamento" in astratto soggetti all'IVA, ma non soggetti all'imposta proporzionale di registro.

II. La fattispecie giuridica oggetto di giudizio

La sentenza è originata da una contestazione dell'Agenzia delle Entrate di Perugia in merito alla mancata applicazione

dell'imposta di registro proporzionale nella misura del 3% sull'atto di concessione di un finanziamento infruttifero di interessi da parte di una società alla propria controllata. La società ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia adducendo l'imponibilità dell'atto solo in "caso d'uso", trattandosi di un contratto di finanziamento infruttifero concluso mediante scambio di corrispondenza.

La giurisprudenza di merito, tuttavia, respingeva il ricorso, in particolare la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria (sentenza d'appello) riteneva non dimostrata la circostanza che il contratto fosse stato concluso per "scambio di corrispondenza", né poteva invocarsi in questo caso il principio dell'alternatività IVA-registro, tenuto conto del disposto dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633, che esclude le "cessioni che hanno per oggetto il denaro" dal novero di quelle rilevanti ai fini IVA.

La Suprema Corte si è totalmente discostata dalle ragioni adottate dal contribuente, così come dalle motivazioni della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia e della Commissione Regionale dell'Umbria, ritenendo che la controversia riguardasse piuttosto l'applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) dell'allegata tariffa, parte seconda, relativo alla registrazione in "caso d'uso" degli atti soggetti a IVA.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto giuridicamente errata l'esclusione effettuata da parte della Commissione Tributaria Regionale del contratto di finanziamento infruttifero dal campo di applicazione IVA, quale "cessione di denaro".

In modo a dir poco antitetico, secondo la Suprema Corte l'operazione in questione rilevava ai fini IVA, quale "prestazione di servizi" regolata dall'art. 3, comma 2, n. 3, DPR n. 633, che comprende i prestiti di denaro, poi esentati dall'IVA in virtù del successivo art. 10.

La Suprema Corte ne ha fatto per tanto conseguire l'affermazione del principio di diritto dell'alternatività IVA-registro e dell'assoggettamento dell'atto all'imposta di registro in misura fissa.

III. L'alternatività IVA-registro nei contratti di finanziamento

A. La sentenza n. 24268 della Suprema Corte di Cassazione. Aspetti critici

Benché l'affermazione del principio dell'alternatività IVA-registro effettuata dalla Suprema Corte sia di per sé pacifica, i primi commentatori della stampa nazionale che hanno preso in esame la sentenza hanno fin da subito messo in luce come detto principio non apparisse concretamente applicabile al caso oggetto della controversia.

La ragione di questa critica si è fondata essenzialmente sul fatto che il finanziamento *infra* gruppo oggetto della controversia fosse infruttifero e come tale privo di corrispettivo (vale a dire la corresponsione di interessi). Come tale, l'operazione non poteva ricadere tra le operazioni fuori ambito di applicazione IVA, quali "cessioni di denaro", stante che il comma 2

dell'art. 3, n. 3, del D.P.R. n. 633 include i prestiti di denaro tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA allorché siano "effettuati verso corrispettivo". Ne consegue che i contratti di finanziamento di diritto risultano rilevanti ai fini IVA sole se "fruttiferi di interessi".

Nel caso di specie, diversamente, a voler seguire il principio del "caso d'uso", sarebbe probabilmente maggiormente rilevata la verifica circa la modalità di conclusione del contratto di finanziamento mediante scambio di corrispondenza – modalità largamente utilizzata sul mercato – giacché era mancata la spedizione della proposta contrattuale a mezzo posta ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) ed era peraltro mancata la sottoscrizione del proponente sulla proposta contrattuale accettata dall'altra parte contrattuale accettante. Su questo aspetto, tuttavia, la Suprema Corte non si è espressa.

In ogni caso, si rileva come la Suprema Corte, ritenendo il contratto di finanziamento infruttifero un'operazione soggetta a IVA ex art. 3, comma 2, n. 3, del D.P.R. n. 633 – seppur esente dall'applicazione IVA – e, quindi, un'operazione idonea ad innescare il principio giuridico dell'alternatività IVA-registro, non ha ritenuto di considerare che i "prestiti di denaro" possano ritenersi "prestazioni di servizio" e come tali soggette ad IVA soltanto se effettuate dietro pagamento di un corrispettivo, come richiesto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 633 e come la stessa Suprema Corte ha riconosciuto nella sentenza n. 20769/2013.

Nella fattispecie, all'esame della Suprema Corte, volendo interpretare alla lettera i disposti normativi sopra citati, si trattava dunque di applicare l'imposta proporzionale di registro. In tal caso, come si è sopra precisato, sarebbe divenuto rilevante verificare se il contratto di finanziamento fosse stato, oppure no, concluso per scambio di corrispondenza, il che avrebbe determinato l'esclusione dell'imponibilità dell'imposta di registro in misura fissa, in quanto la conclusione del contratto per "corrispondenza" determina l'obbligo di registrazione solo in "caso d'uso".

B. Profili pratico-applicativi dell'alternatività IVA-registro nei contratti di finanziamento infruttiferi e fruttiferi

Ritenendo di seguire i dettati normativi e le considerazioni sopra esposte nell'attuale sistema IVA e dell'imposta di registro italiano, anche in caso di finanziamenti transfrontalieri internazionali che scontino le imposte in Italia, ne consegue che:

- a) se il finanziamento è infruttifero, si esce dal campo di applicazione dell'IVA e si rientra in quello dell'imposta di registro proporzionale con l'applicazione dell'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 o dell'imposta fissa, se il contratto è concluso mediante corrispondenza;
- b) se il finanziamento è fruttifero, si rientra nel campo di applicazione dell'IVA e l'imposta di registro si applica in misura fissa, non avendo rilevanza che l'operazione non sia imponibile ai fini dell'applicazione IVA in virtù di quanto disposto dall'art. 10, n. 1, del D.P.R. n. 633;

- c) per puro spirito di completezza espositiva, si rileva che se il finanziamento è posto in essere da una persona fisica ad una persona giuridica, il contratto di finanziamento deve essere registrato, in misura fissa, fermo restando che se il contratto viene concluso tra le parti per scambio di corrispondenza, la registrazione (con aliquota al 3%) è prevista solo in "caso d'uso".